

A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE

ACAP

Associazione delle
Società Concessionarie
di Autostrade Private

AISE

Associazione Imprese
Servizi Elicotteristici

ANIASA

Associazione Nazionale
Industria dell'Autonoleggio
e Servizi Automobilistici

ANIP

Associazione Nazionale Imprese
di Pulizia e Servizi Integrati

ARE

Associazione Imprese Servizi
di Recapito Postale e Parcel

ASSOAMBIENTE

Associazione Imprese
Servizi Ambientali

ASSOPOSTE

Associazione Nazionale
Imprese Servizi Postali

UNIFERR

Unione Nazionale
Imprese di Pulizia Ferroviaria
e Servizi Integrati

UNIPORT

Unione Nazionale
Imprese Portuali

UNIRE

Unione Nazionale
Imprese Recupero

CONFINDUSTRIA

Oggetto: Lavori usuranti - 31 marzo 2014 - Scadenza comunicazioni.

Facciamo seguito alla nostra Circolare n.23/2013 del 28/3/20123 per ricordare la prossima scadenza – 31 marzo - del termine per la comunicazione dello svolgimento di lavoro notturno nell'anno 2013, termine a suo tempo fissato dal Ministero del lavoro con circolare n. 15 del 20 giugno 2011.

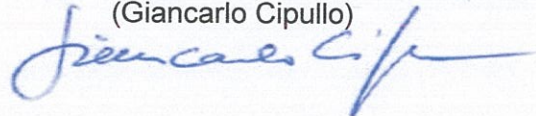
L'omissione di questa comunicazione – ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del DM 20 settembre 2011 - è sanzionabile in via amministrativa (art. 5, comma 3, del D.lgs n. 67/2011).

Scade, **nella medesima data**, l'obbligo di comunicazione delle lavorazioni usuranti ai fini del monitoraggio (art. 2, comma 5 del D.lgs 67/2011 e art. 6, comma 1, lett. a) del DM 20 settembre 2011). Anche questo termine è stato fissato in via amministrativa con circolare del 28 novembre 2011.

Confermiamo che si tratta, in questo secondo caso, di una comunicazione obbligatoria ma non sanzionata: il medesimo DM 20 settembre 2011, infatti, evidenzia che la sanzione amministrativa, prevista dall'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 67/2011, si applica solamente in caso di omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera b).

Distinti saluti.

Responsabile Area Lavoro e Sicurezza
(Giancarlo Cipullo)



GR/mf